

CONVENZIONE

TRA

La Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito **Direzione Generale**), con sede in Roma, via Milano 76 00186 , rappresentata dal direttore generale Francesco Scoppola, ivi domiciliato per la carica

E

Scuola di specializzazione in Beni Archeologici di Matera (di seguito **Scuola di Matera**), con sede in Matera, Polo Umanistico di San Rocco, n. 1, 75100 Matera (MT), rappresentata dal direttore Francesca Sogliani, nata a Verona il 17.08.1960.

VISTO

il D.M. 31 gennaio 2006 sul "Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale" (pubblicato sulla G.U. 15 giugno 2006 - Suppl. ord. N. 147);

che detto decreto, all'Art. 12, stabilisce che "Ai fini di tirocini e stage, le scuole stipulano convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e con istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione";

il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*. capo III art.13 comma e, f, g

il protocollo d'intesa per il "potenziamento della ricerca applicata al patrimonio culturale e al turismo" siglato dal MIUR e MIBACT in data 19 marzo 2015, art.2 ;

il Piano nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale curato dalla Direzione Generale Educazione Ricerca del MIBACT d'intesa con il Consiglio Superiore dei Beni Culturali (DPCM 29 agosto 2014, n. 171 art 13 c. i) che approvato all'unanimità il testo nella seduta del dicembre 13 2015, pubblicato sul sito web della Direzione Generale (<http://www.dger.beniculturali.it/index.php?it/21/news/6/piano-nazionale-per-leducazione-al-patrimonio-culturale>)

PREMESSO CHE

Sono compiti precipui della Direzione Generale la collaborazione alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero,

nonché l'approvazione e la valutazione degli obiettivi degli stage e tirocini promossi dagli Istituti centrali e dalle Scuole presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero;

il Piano nazionale per l'Educazione al Patrimonio culturale auspica il riconoscimento dei musei e delle istituzioni culturali come luoghi di formazione e individua nelle Scuole di Specializzazione in Storia dell'arte, Beni Archeologici, Beni culturali e Paesaggio, gli interlocutori privilegiati per la condivisione di percorsi formativi per i professionisti del patrimonio

che le Scuole di Specializzazione mirano a formare figure professionali in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità nei competenti livelli amministrativi e tecnici del MIBACT, secondo una consolidata tradizione di qualità, da sempre fondata su una stretta interazione con gli Istituti preposti a tutela, le cui attuali esperienze e orientamenti consentono viepiù di mettere in dialogo professionalità diverse, coerenti alle specificità e potenzialità straordinariamente complesse del nostro patrimonio anche ai fini della loro valorizzazione

tutto ciò richiamato e premesso, le parti sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

La **Direzione Generale** e la **Scuola di Matera**, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, si impegnano a collaborare per l'attuazione di percorsi di formazione iniziale e di aggiornamento dei professionisti del patrimonio culturale.

Articolo 3

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra la **Scuola di Matera** e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – **Direzione Generale** Educazione e Ricerca, concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento a favore degli allievi della **Scuola di Matera**, ai sensi del art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed è valida per la Scuola firmataria della presente convenzione e per tutti gli Uffici e Istituti, centrali e periferici, del Ministero, che si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture detti allievi della Scuola.

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze sulla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso una qualificata esperienza di lavoro compiuta negli Uffici ministeriali a ciò preposti, al fine di integrare il percorso accademico dell'allievo e avviarlo alla pratica professionale.

I tirocini verranno espletati presso i vari Uffici e Istituti del Ministero sulla base delle specifiche competenze. Per ogni tirocinio dovrà essere predisposto il progetto formativo così come meglio specificato all'art. 5 di questa convenzione

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998, n. 142, il Ministero si impegna ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti. Dei suddetti tirocinanti il Ministero dà una precedenza agli allievi della **Scuola di Matera**, corrispondenti al terzo livello di formazione universitaria, rispetto agli studenti dei corsi di studio di primo e secondo livello.

L'identificazione degli allievi della **Scuola di Matera** che possono partecipare alle attività promosse dal Ministero e dai suoi organi periferici avviene a cura e sotto la responsabilità degli organi direttivi della Scuola stessa.

Il Ministero, ai sensi dell'art. 1 del D.I. 142/98, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati: a) strutture con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove e non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente”.

Articolo 5

L'attività di formazione del tirocinante, durante il periodo di permanenza presso gli Istituti del Ministero sarà seguita e controllata da un tutor istituzionale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà, senza vincoli gerarchici, per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor della Scuola di Matera, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dalla Segreteria del Centro di Ateneo Orientamento Studenti (CAOS) dell'Università degli Studi della Basilicata.

Per ciascun tirocinante verrà predisposto, a cura del **CAOS** e dell'Istituto ministeriale presso cui si svolge il tirocinio, un progetto formativo e di orientamento, che verrà approvato dalla **Scuola di Matera**, contenente:

- il nominativo del tirocinante
- il nominativo del tutor presso l'Istituto ministeriale in oggetto
- il nominativo del tutor della Scuola di Matera
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'Istituto ministeriale
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

La **Scuola di Matera** e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – **Direzione Generale** Educazione e Ricerca, si rendono reciproco atto che il proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività individuate nella presente convenzione è coperto da assicurazione contro gli infortuni, in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, e si sollevano reciprocamente di ogni

responsabilità.

Gli Istituti ospitanti forniranno al tirocinante tutte le informazioni relativamente ai rischi specifici esistenti e le indicazioni sul tutor di riferimento.

Parimenti la **Scuola di Matera** solleva il MiBACT da ogni responsabilità relativa a infortuni degli specializzandi ammessi alle attività di cui sopra, nonché da responsabilità civile nei confronti del MiBACT stesso, essendo la Scuola coperta al riguardo da idonea garanzia assicurativa, trattandosi di attività didattiche a tutti gli effetti.

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, ed eventualmente alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai soli fini e per gli effetti del Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, e successive integrazioni e modifiche, si conviene specificatamente che al "lavoratore" e' equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Articolo 7

La partecipazione degli Specializzandi alle attività comuni concordate e programmate dai due Enti avviene a titolo gratuito, in quanto prevista per gli specializzandi dall'art. 12 del citato D.M. 31 gennaio 2006.

Articolo 8

Nell'ambito della collaborazione di cui all'art.2 di questa convenzione, la **Scuola di Matera** può individuare come docenti funzionari del Ministero, in base alle specifiche competenze, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'attività di docenza verrà concordata tra la Scuola e i singoli funzionari in relazione alle esigenze didattiche.

Nei limiti consentiti dai regolamenti dei vari Atenei per il conferimento degli incarichi didattici, ai funzionari del MiBACT possono pertanto essere conferiti incarichi di insegnamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito o retribuito, assegnato in base a procedura di valutazione comparativa, ovvero, quando previsto, per conferimento diretto.

Articolo 9

La **Scuola di Matera**, ai fini dell'ammissione di personale dipendente dal Ministero già in possesso di laurea specialistica o magistrale o di titoli del precedente ordinamento equiparati, potrà prevedere fino al 30% di posti riservati in aggiunta a quelli previsti dal Regolamento della Scuola. Per il conseguimento del titolo di specializzazione rilasciato dalla **Scuola di Matera** ai dipendenti del Ministero, possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 30 CFU (Crediti Formativi Universitari) relativi all'attività professionale svolta, opportunamente documentata; in ogni caso il riconoscimento di tali CFU non può compensare quelli che il Regolamento della Scuola attribuisce agli esami di profitto.

Articolo 10

La **Scuola di Matera** e la **Direzione Generale** convengono di collaborare alla progettazione, da regolarsi tramite apposite convenzioni, di iniziative comuni al fine di fornire adeguata risposta alle esigenze di aggiornamento professionale del personale del Ministero.

Articolo 11

1. La presente Convenzione ha la durata di anni cinque (5), a decorrere dalla sua firma con possibilità di rinnovo sulla base di accordi reciproci.
2. La parte che intende recedere dalla Convenzione prima della scadenza è tenuta a comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.
3. Il soggetto proponente si riserva di inserire i dati relativi al soggetto ospitante, in una base dati. Il trattamento dei dati avverrà secondo le modalità descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrale della presente convenzione.

<p>Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT)</p> <p>Direzione Generale Educazione e Ricerca</p> <p>Roma</p> <p>Il Direttore Generale</p> <p>Arch. Francesco Scoppola</p> 	<p>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI (SSBA)</p> <p>Università degli Studi della Basilicata</p> <p>Matera</p> <p>Il Direttore</p> <p>prof.ssa Francesca Sogliani</p> 
---	--

Il presente documento è riservato ai soli destinatari indicati in questa pagina. Se non sei un destinatario, ti viene richiesto di non divulgare, copiare o distribuire questo documento. Se hai ricevuto questo documento per errore, ti viene richiesto di informare immediatamente il mittente e di distruggere il documento. Il mittente non è responsabile per i danni causati dalla divulgazione non autorizzata di questo documento.

Articolo 10

La società di fatto è l'insieme di persone che, pur non essendo formalmente associate, si comportano come se lo fossero, in base a un accordo di fatto e di diritto, che ha per oggetto l'esercizio di un'attività economica.

Articolo 11

La presente Convenzione è stata stipulata e sottoscritta dai sottoscritti, in piena libertà di scelta e di volontà, e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La presente Convenzione è stata stipulata e sottoscritta in un'atmosfera di reciproca fiducia e di sincera collaborazione, e non è stata influenzata da alcun tipo di coercizione, inganno o frode.

Il presente documento è stato redatto in un'unica copia, che sarà conservata presso il sottoscritto, e in due copie, che saranno conservate presso gli altri sottoscritti. Il presente documento è stato redatto in lingua italiana e in lingua francese, e le due versioni sono ritenute ugualmente valide e vincenti.

<p>Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MISL)</p> <p>Dirigente incaricato</p> <p>_____</p>	<p>Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (MISL)</p> <p>Dirigente incaricato</p> <p>_____</p>
<p>Il presente documento è stato redatto in un'unica copia, che sarà conservata presso il sottoscritto, e in due copie, che saranno conservate presso gli altri sottoscritti. Il presente documento è stato redatto in lingua italiana e in lingua francese, e le due versioni sono ritenute ugualmente valide e vincenti.</p> <p>_____</p>	<p>Il presente documento è stato redatto in un'unica copia, che sarà conservata presso il sottoscritto, e in due copie, che saranno conservate presso gli altri sottoscritti. Il presente documento è stato redatto in lingua italiana e in lingua francese, e le due versioni sono ritenute ugualmente valide e vincenti.</p> <p>_____</p>